

GR_GERICHTE VR3 2023 120 vom 26. November 2024

GR Gerichte, 2024-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR3 2023 120](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR3_2023_120)

FR: GR_GERICHTE VR3 2023 120 du 26 novembre 2024

IT: GR_GERICHTE VR3 2023 120 del 26 novembre 2024

Regeste

licenza edilizia | Baurecht

Erwägungen

E. 25

cpv. 1 LGA, l'autorità amministrativa può modificare o annullare d'ufficio o su richiesta una decisione cresciuta in giudicato, se la situazione di fatto o di diritto è cambiata rispetto alla base decisionale originaria (a) e se alla revoca non si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (b). Una revoca, di regola, non va tuttavia presa in considerazione se il decreto è stato emesso nell'ambito di una procedura in cui gli interessi contrapposti sono stati esaminati e soppesati (per es. procedura di concessione di una licenza edilizia); ciò che corrisponde al caso concreto. Una revoca può sì essere considerata se, prendendo in considerazione tutti gli aspetti del singolo caso, si imporrebbe a causa di un interesse pubblico

- 18 - particolarmente importante; tuttavia nel caso concreto i ricorrenti non riescono a dimostrare che i presupposti di una revoca o di un riesame sarebbero soddisfatti. Questo non si ravvisa nemmeno consultando gli atti (cfr. per il tutto: DTF 144 III 285 consid.3.5; 137 I 69 consid.2.3 e consid.2.6, 109 Ib 246 consid.4b; STF 1C_8/2019 del 20 maggio 2019 consid.4.2 e 6.2, 1C_382/2017 del 16 maggio 2018 consid.2.2, 1C_740/2013 del 6 maggio 2015 consid.5.2, 1C_14/2008 del 25 febbraio 2009 consid.5.2, con rif.). Infatti, è dal 2010 che i ricorrenti esercitano l'attività in I._____, ma, apparentemente, non si sono mai opposti giudiziariamente alle licenze edilizie rilasciate e ciò nemmeno dopo le modifiche del 2015 (licenza per lo stoccaggio di calcestruzzo) o del 2018 (ingrandimento dell'impianto). In questo contesto loro non fanno nemmeno valere che la situazione sarebbe cambiata in modo notevole da lì in poi; circostanza, questa, che non è neppure ravvisabile. La censura di parte ricorrente si rivela dunque essere infondata. 5. Per quanto concerne l'ubicazione vincolata dell'impianto si rileva quanto segue: 5.1. I ricorrenti ritengono che le opere in rassegna (posa di cemento e materiale chimico) nelle immediate vicinanze di agglomerati urbani, di zone artigianali e del bosco andrebbero a determinare imponenti ammassi di cementificazione che non si inserirebbero minimamente in modo adeguato nel paesaggio circostante, sopprimendo qualsiasi spazio naturale, aumentando a dismisura il volume di transito giornaliero e di traffico, a danno della natura e della salute pubblica. Inoltre, aumenterebbero i rumori e l'inquinamento. Gli interventi produrrebbero ulteriori effetti pregiudizievoli, oltre a quelli già perduranti (polveri) da decenni. Il convenuto, a torto, riterrebbe che, non essendo intervenuti cambiamenti sostanziali con ripercussioni sul territorio, le condizioni in essere andrebbero protette, in quanto giustificate dal concetto di ubicazione vincolata giusta l'art. 24 LPT. La posa di conglomerato bituminoso e

- 19 - calcestruzzo avverrebbe su fondi nella zona forestale/altro territorio comunale. Secondo costante giurisprudenza, un'utilizzazione conforme alla zona comunale rimanente, sarebbe, ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, esclusa in un simile comparto. Sarebbero unicamente ammessi progetti di costruzione in conformità ai presupposti per un'autorizzazione d'eccezione ai sensi dell'art. 24 LPT. Nel caso concreto, tali presupposti non sarebbero soddisfatti. La tutela dello stato di fatto esistente non sarebbe in ogni caso motivo sufficiente per il rilascio di un'autorizzazione edilizia, in particolare in casi dove nemmeno sarebbe dato il requisito della stabilità. Sarebbe infatti evidente che le condizioni iniziali si sarebbero completamente modificate. La situazione originaria o preventivata – prima del rilascio delle autorizzazioni di costruzione a cui si rifarebbe – non sarebbe assolutamente conforme al preoccupante e pericoloso quadro fattuale esistente. La pavimentazione amplierebbe il problema dell'inquinamento atmosferico. Infine, i ricorrenti lamentano delle incongruenze con la legge federale sulla protezione delle acque. 5.2. Il convenuto, per contro, riguardo all'ubicazione vincolata dell'impianto principale (art. 24 lett. a LPT), ritiene che gli impianti e gli edifici presenti sui due fondi sopraccitati, come le attività svoltesi su tali fondi, sarebbero sempre stati regolarmente autorizzati risp. disporrebbero dei permessi necessari. L'ubicazione vincolata negativa dell'impianto principale in caso sarebbe manifestamente data. Infatti, già al momento della realizzazione dell'impianto di riciclaggio e produzione di calcestruzzo con piazzale di raccolta di rifiuti minerali da parte della ricorrente, nella regione non vi sarebbe stata alcuna zona di utilizzo adatta a tale scopo. Una simile zona non sarebbe del resto disponibile nemmeno attualmente nelle vicinanze. Le zone artigianali/industriali in K. _____ consentirebbero la realizzazione, unicamente di attività artigianali e industriali; sarebbe ivi dunque esclusa la realizzazione di un impianto di riciclaggio e produzione di calcestruzzo e/o piazzale di raccolta di rifiuti minerali. Inoltre, la realizzazione di simili

- 20 - impianti all'interno della zona edificabile non sarebbe indicata anche in ragione delle immissioni (polveri e rumori) da essi generati. Le vie di accesso sui fondi summenzionati sarebbero imprescindibili e in stretto rapporto con lo svolgimento delle attività della convocata 1. Per cui la posa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo su tali vie costituirebbe chiaramente un'aggiunta a un impianto esistente a ubicazione vincolata, la cui ubicazione vincolata derivata andrebbe presunta. Richiamando l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente, il convenuto ritiene che in caso la posa di conglomerato bituminoso sarebbe una misura adatta a limitare la formazione di polvere, adeguata alle condizioni d'esercizio degli impianti della convocata ed economicamente sostenibile, di modo che la convocata 1 avrebbe persino l'obbligo di realizzare la posa di tale pavimentazione. Non corrisponderebbe oltretutto al vero che la pavimentazione non si inserirebbe adeguatamente nel paesaggio circostante. Infine, il convenuto ravvisa che il sito per lo stoccaggio di cemento sfuso aggiunto nel 2016, così come l'impianto di betonaggio, non genererebbero nessuna immissione di polvere, la quale sarebbe generata prevalentemente dal transito dei veicoli sul sedime sterrato. L'attività della convocata 1 godrebbe infine anche della protezione estesa dello stato di fatto ai sensi dell'art. 24c LPT. 5.3. La convocata 1 è dell'avviso che i lavori concernerebbero unicamente la posa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo sulle vie di transito interno, riducendo la polvere da circolazione sullo sterrato. Tale misura – imposta dall'UNA – avrebbe ripercussioni positive anche per i ricorrenti. La pavimentazione servirebbe proprio a ridurre le polveri fini, ciò che andrebbe a beneficio di tutti i risiedenti e operanti nelle immediate vicinanze. Il convenuto avrebbe subordinato il permesso a severe condizioni. Inoltre, la convocata 1 ricorda che il suo

complesso aziendale sarebbe inserito legalmente nel Piano direttore regionale. Quindi le critiche dei ricorrenti sull'ubicazione cadrebbero nel vuoto. Inoltre, nelle vicinanze

- 21 - non ci sarebbero zone di grande rilevanza residenziale. In base alla licenza edilizia potrebbero essere pavimentate solamente quelle aree strettamente necessarie al flusso del traffico interno e in tal contesto. 5.4. Nel caso in esame occorre verificare se il rivestimento del pavimento possa essere autorizzato come eccezione ai sensi dell'art. 24 LPT (cfr. DTF 116 Ib 228 consid.2 e 115 Ib 295 consid.2 entrambe con rif.). In concreto occorre chiarire se il progetto è ammissibile ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT (cfr. DTF 108 Ib 130 consid.1a con rif.). Un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT può essere accordata se la destinazione esige un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (a) e, cumulativamente, se non vi si oppongono interessi preponderanti (b) (al riguardo v. tra tante DTF 118 Ib 17 consid.2a). 5.4.1. Ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT, un'autorizzazione eccezionale può essere concessa solo se l'edificio o l'impianto è a ubicazione vincolata. Al requisito dell'ubicazione vincolata devono essere posti dei requisiti rigorosi (cfr. DTF 124 II 252 consid.4; 117 Ib 270 con rif.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il requisito dell'ubicazione vincolata può essere confermato solo se un edificio, per motivi tecnici o economici o per le condizioni del suolo, dipende da un'ubicazione al di fuori della zona edificabile (v. impianti di trasporto e di generazione di energia e i ristoranti di montagna, cosiddetta ubicazione vincolata positiva; DTF 123 II 256 consid.5a; 116 Ib 228 consid.3; 115 Ib 295 consid.3a) oppure se un'opera – come in questo caso – è esclusa a causa dalle zone edificabili a causa delle sue immissioni (cfr. cosiddetta ubicazione vincolata negativa; DTF 118 Ib 17 consid.2b; 115 Ib 295 consid.3, 114 Ib 180 consid.3c; 111 Ib 213 consid.3b). Per l'ubicazione vincolata negativa l'unico requisito è che l'uso previsto non si lasci realizzare in una zona edificabile (per esempio nel caso di impianti di estrazione di materie prime, siti di smaltimento dei rifiuti o poligoni di tiro, al riguardo v. DTF 118 Ib 17 consid.2b). Mentre i requisiti dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT) e della ponderazione degli

- 22 - interessi (art. 24 lett. b LPT) devono essere soddisfatti cumulativamente, per il requisito dell'ubicazione vincolata basta che un progetto di costruzione sia positivamente o negativamente vincolato. I presupposti sono valutati secondo standard oggettivi e non possono essere prese in considerazione componenti soggettive dell'individuo né l'efficacia o la convenienza personale (cfr. DTF 119 Ib 442 consid.4a, 118 Ib 17 consid.2b, 117 Ib 270 consid.4a, 116 Ib 228 consid.3, 115 Ib 295 consid.3a, 113 Ib 138 consid.5a con rif.). Inoltre, l'ubicazione vincolata deve corrispondere a un bisogno attuale e concreto. Al contrario, non è necessario che nessun altro luogo possa essere preso in considerazione e che quello in questione sia l'unico possibile per il progetto pianificato (cosiddetta ubicazione vincolata assoluta). È quindi sufficiente l'ubicazione vincolata relativa (cfr. al riguardo DTF 115 Ib 131 consid.5, 115 Ib 472 consid.2d, 108 Ib 359 consid.4a). È sufficiente che vi siano ragioni particolarmente importanti che facciano apparire l'ubicazione oggettivamente data rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio o dell'impianto e più favorevole rispetto ad altre ubicazioni (cfr. DTF 115 Ib 472 consid.2d, 112 Ib 39 consid.5a). 5.4.2 L'ubicazione vincolata del progetto di costruzione richiesto, il quale è di natura subordinata, è indubbia. I lavori progettati servono, tra l'altro, anche a facilitare l'accesso all'impianto, riducendo al contempo le immissioni di pulviscolo. Il fatto che in questo caso il rivestimento del pavimento sia ad ubicazione vincolata scaturisce anche dallo scritto dell'UNA del 27 ottobre 2021, nel quale alla convocata 1 è stato prescritto di "dotare gli accessi molto utilizzati di una pavimentazione idonea." (cfr. doc. 3 convenuto). Nel caso specifico il

requisito dell'ubicazione vincolata corrisponde a un bisogno attuale e concreto. Al contrario del parere dei ricorrenti, non è oggetto della presente procedura l'ubicazione vincolata dell'intera opera, dato che questa è già stata concessa con il rilascio delle precedenti licenze edilizie EFZ, che sono cresciute in forza di giudicato. In questo contesto è

- 23 - da sottolineare che i ricorrenti gestiscono già dal 2010 l'officina/garage a I._____ (cfr. L._____ [consultato l'ultima volta il 26 novembre 2024]), senza però – apparentemente – mai adire le vie legali dinnanzi a questo Tribunale; ciò, in particolare, in seguito alla domanda di costruzione per lo stoccaggio del calcestruzzo (2015) e l'ampliamento dell'impianto per la produzione di calcestruzzo (2018). Va notato che il presente progetto non modifica la situazione in loco in misura tale da rendere necessaria una revisione generale e complessiva dell'impianto. In questo senso, giova ricordare che i ricorrenti stessi hanno fatto la seguente affermazione: "Non è, infatti, a causa del passaggio di camion sulla strada sterrata che vengono prodotte nell'aria quantità di polveri che non sono tollerabili." Ben ponderato, la censura che il convenuto/il convocato avrebbero agito in maniera arbitraria risp. che avrebbero superato il loro potere discrezionale è infondata e, in quanto tale, da respingere. 5.4.3. A mente dell'art. 24 lett. b LPT, a tali strutture non devono opporsi interessi preponderanti. La ponderazione d'interessi si basa su un coordinamento complessivo di tutti i punti di vista spazialmente significativi, considerando sia gli interessi pubblici che quelli privati (cfr. DTF 129 II 63 consid.3.1, 117 Ib 28 consid.3, 115 Ib 472 consid.2e/aa, 114 Ia 364 consid.4 e 5b; STF 1A.122/2004 del 30 maggio 2005 consid.2.1). Questi interessi devono essere presi pienamente in considerazione e la loro ponderazione deve essere giustificata con considerazioni appropriate (cfr. DTF 113 Ib 148 consid.3b, 112 Ib 428 consid.3). Secondo l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: verificano gli interessi in causa (a); valutano gli interessi rilevati, considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili (b); sulla base della loro valutazione tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile (c).

- 24 - Nella motivazione delle decisioni le autorità edilizie presentano la ponderazione degli interessi (cpv. 2; al riguardo in particolare DTF 115 Ib 472 consid.2e/aa). Inoltre, anche gli interessi privati possono avere valenza contraria alla concessione di un'autorizzazione eccezionale (cfr. DTF 118 Ib 17 consid.3). Nella misura in cui la legge disciplina in modo specifico singoli aspetti della ponderazione degli interessi, è necessario chiarire in anticipo se il progetto è compatibile con tali norme. Solo se questo fosse il caso, tutti gli interessi da considerare devono essere ponderati in modo coordinato (cfr. DTF 121 II 72 consid.3, 117 Ib 28 consid.3, 115 Ib 472 consid.2e/aa; STF 1A.122/2004 del 30 maggio 2005 consid.2.1). Quali criteri guida per la ponderazione di interessi valgono in particolare le disposizioni vincolanti della LPT, in primo luogo, gli scopi di legge e i principi pianificatori ai sensi degli artt. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 116 Ib 228 consid.3b). Particolare attenzione deve essere prestata alla protezione delle risorse naturali come il suolo, l'aria, l'acqua, le foreste e il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT), ai principi di conservazione delle aree coltivabili idonee all'agricoltura (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT), alla tutela del paesaggio e del paesaggio urbano (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT) e a quelli atti a preservare i siti naturali e gli spazi ricreativi (art. 3 cpv. 2 lett. d LPT). 5.4.4. Secondo le ricorrenti, concedendo il permesso EFZ, i principi ancorati negli artt. 1 e 3 LPT, come anche la legge forestale, sarebbero stati violati.

La legge forestale, ad avviso di questo Tribunale, nel presente caso non è tuttavia applicabile, in quanto nella licenza EFZ non è previsto un disboscamento (cfr. doc. A ricorrenti cifra 4). Inoltre, non risulta come la pavimentazione in questione potrebbe rappresentare un pericolo per il bosco. Tale critica, di carattere generale, non viene sostanziata in modo sufficiente da parte dei ricorrenti. In questo contesto, si ricorda che l'eventuale messa in pericolo del bosco da parte dell'impianto stesso non è oggetto del presente procedimento.

- 25 - 5.4.5. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, inoltre, l'art. 24a LPT non è applicabile al caso concreto. Quindi non è necessario approfondire ulteriormente la questione. Tuttavia, nella misura in cui la critica fosse improntata a far valere un cambiamento di destinazione, giova rilevare quanto segue: l'asserito aumento del traffico e delle immissioni causati dalla pavimentazione in esame non sono né comprovati né ravvisabili. Inoltre, secondo gli atti a disposizione, le dimensioni dell'impianto rimangono invariate, come già previsto dalle licenze EFZ concesse in passato. Al contrario di quanto pretendono i ricorrenti, ad avviso del Tribunale adito, posto in concreto, la pavimentazione non comporta nuovi effetti negativi e/o un cambio di destinazione. Ma anche nell'evenienza in cui si volesse ammettere che l'impianto – come sostenuto dai ricorrenti – allo stato attuale delle cose non dovesse più essere conforme alla destinazione della zona, non è esclusa (a priori) l'applicazione dell'art. 24c cpv. 1 LPT, secondo il quale edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, i quali sono utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non sono più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente (art. 24c cpv. 2 LPT). Tuttavia, visto che i requisiti di cui all'art. 24 LPT sono comunque dati, su questo quesito non è necessario chinarsi oltre. 5.4.6. Un'ulteriore censura di parte ricorrente riguarda la buona integrazione (caratteristiche locali). Il termine del buon effetto generale (v. art. 73 LPTC) è un termine giuridico indefinito, che, in quanto tale, lascia all'autorità edilizia un certo margine di discrezionalità nella determinazione del suo contenuto normativo. Tale margine di discrezionalità deve essere rispettato anche nella procedura di ricorso. In questo contesto, il giudizio estetico, se plausibile, merita di essere confermato, poiché l'istanza di

- 26 - ricorso non ha il diritto di sostituire il proprio giudizio al posto di quello dell'autorità edilizia (cfr. DTF 106 Ib 118 consid.2; 115 Ia 114 consid.3d; STF 1C_358/2017 del 5 settembre 2018 consid.3.6; STA R 21 71 del 10 maggio 2022 consid.5.2 con rif. a PTA 2013 no. 26 consid.6b). L'autorità edilizia preposta al rilascio delle licenze edilizie dispone dunque di un particolare spazio discrezionale, motivo per cui il tribunale può intervenire solo se la valutazione non è più oggettivamente sostenibile (cfr. STF 1C_5/2016 del 18 maggio 2016 consid.5.3; 1C_629/2013/1C_630/2013 del 5 maggio 2014 consid.7.1 entrambe con rif.; v. anche 1C_150/2014 del 6 gennaio 2015 consid.2.2; 1C_578/2016 del 28 giugno 2017 consid.3.4). In questo contesto la decisione dell'autorità inferiore non dà adito a critiche. La pavimentazione in questione, nella misura in cui fosse effettivamente visibile, non comporta un'ingerenza nell'estetica del paesaggio. Si ricorda che il loco è stata autorizzata una discarica ai sensi dell'art. 3 lett. g dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti [OPSR; RS 814.600] e che anche altre società dispongono di depositi e magazzini nelle immediate vicinanze. Il motivo per il quale la pavimentazione in questione non dovrebbe essere in conformità alla clausola estetica, non è qui ravvisabile.

Ciò, segnatamente, se si considera che l'integrazione nel paesaggio dell'intero impianto non è oggetto del presente procedimento. 5.4.7. È poi integralmente appellatoria la censura (o la supposizione) in merito al sussistere di un rischio che, mediante la concessione della licenza EFZ, i residenti nei dintorni dell'impianto in questione potrebbero traslocare. Non risulta da nessuna parte il motivo per il quale i residenti dovrebbero allontanarsi a causa della nuova pavimentazione, in particolare se si constata che essa, tra l'altro, non comporta un aumento del traffico ma, semmai, un miglioramento della situazione in loco. Come dichiarato più volte dalle ricorrenti sarebbe l'impianto stesso il fattore perturbante e non la pavimentazione.

- 27 - 5.4.8. I ricorrenti sono dell'avviso che l'impianto della convocata 1 sia dannoso per la loro salute, come anche per le attrezzature e le macchine nella loro officina. In particolare, per quanto riguarda la polvere che verrebbe prodotta dal funzionamento dell'impianto e inalata dai dipendenti di A._____ SA. Inoltre, a causa della polvere, sarebbe necessario pulire più spesso i macchinari/filtri. Come già ritenuto più volte in precedenza e, peraltro, anche lamentato dai ricorrenti, la polvere generata non è attribuibile alla pavimentazione progettata, ma risale, in linea di massima, all'attività dell'impianto stesso. Proprio la pavimentazione del piazzale è, per contro, improntata al miglioramento della situazione. Ne consegue che le critiche mosse da parte ricorrente non possono essere sentite. Anche l'accenno ricorsuale ad una non meglio precisata lesione dell'art. 26 Cost. (garanzia della proprietà) non regge. Infatti, i ricorrenti non sostanziano minimamente tale censura. Considerato che essa è di carattere appellatorio, non è necessario dilungarsi ulteriormente. Si ritiene in ogni caso che, trattandosi unicamente di una licenza relativa alla pavimentazione, questo Tribunale non intravede a priori una violazione dell'art. 26 Cost. (v. al riguardo DTF 145 II 140 consid.4.1; STF 1C_37/2022 del 23 marzo 2023 consid.3.1). 5.4.9. Infine, i ricorrenti lamentano delle incongruenze con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20). In concreto essi lamentano che il progetto non sarebbe stato controllato riguardo agli effetti sulle acque. Ciò, tuttavia, a torto. La costruzione e la modifica di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale dall'UNA qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque (art. 19 cpv. 2 LPac, art. 32 OPac e art. 7 cpv. 1 lett. dell'Ordinanza della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque [OCPac; CSC 815.200]). Di regola basta, come in casu, una domanda di costruzione, dato che non si tratta di un progetto ai sensi dell'art. 32 OPac.

- 28 - La zona interessata non si trova in una zona di protezione delle acque o in altre zone di protezione M._____ [consultato l'ultima volta il 26 novembre 2024]). Concretamente l'UNA è stato coinvolto nel processo decisionale e non ha sollevato obiezioni. Anzi, al contrario, tale Ufficio, con scritto del 27 ottobre 2021 al Comune di H._____, ha ritenuto appropriato "dotare gli accessi molto utilizzati di una pavimentazione idonea" (cfr. doc. 3 convenuto). Anche in questo punto, il ricorso va respinto in quanto infondato. 5.3. Ne deriva che tutte le censure sollevate dai ricorrenti sono infondate e, per tale motivo, il ricorso è da respingere. 6. Proceduralmente, i ricorrenti chiedono che vengano ancora raccolti diversi mezzi di prova (p.es. audizione di testimoni, sopralluogo alla presenza dei ricorrenti, accertamenti peritali, edizione dell'intero incarto dal comune di H._____, edizione dal convenuto dell'intero incarto concernente la domanda di costruzione 18 ottobre 2022, ecc.). In valutazione anticipata delle prove, ritenuto quanto esposto ai considerandi di

cui sopra, nonché rilevato che dall'edizione del restante materiale richiesto non ci si aspettano ulteriori informazioni che potrebbero mutare l'esito del procedimento, in quanto questo Tribunale dispone di elementi a sufficienza per poter decidere con cognizione di causa (cfr. DTF 127 V 491 consid. 1b.; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1), si rinuncia a dar seguito alle richieste probatorie. 7.1. In considerazione delle spese sostenute e del quadro dei costi definito, la tassa di Stato è fissata a CHF 3'000.00. Le spese procedurali seguono la soccombenza (art. 73 LGA), per cui vanno messe in solido in ragione di un quarto ciascuno a carico dei ricorrenti. A questi ultimi non spettano ripetibili, in quanto soccombenti nell'ambito del presente procedimento (art. 78 cpv. 1 LGA). Al convenuto e al convocato non vengono

- 29 - riconosciute ripetibili, poiché vincenti nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). 7.2. Le convocate in ricorso, che si sono avvalse della collaborazione di un patrocinatore legale, hanno diritto alle ripetibili conformemente all'art. 78 cpv. 1 LGA. Giusta la nota d'onorario presentata dal loro legale in data 11 giugno 2024, la tariffa oraria fatturata ammonta a CHF 270.00 per un importo di CHF 6'637.50, le spese a CHF 1'394.00, i disborsi postali a 87.50 e fax/e-mail a CHF 16.00, per un totale complessivo di CHF 8'793.95. Al p.to 2 della convenzione relativa al calcolo di onorari e spese è previsto un importo ordinario di CHF 300.00. In considerazione della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STA R 23 70 del 29 aprile 2024 consid.5.2.2 e rimandi), la tariffa oraria nel caso concreto, considerato l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250), è dunque pari a CHF 270.00. La nota d'onorario in questione non contiene tuttavia un elenco dettagliato dei servizi, ma solamente le ore che sarebbero state adoperate per il caso in questione, ossia 24h 35 minuti. Dato che tali sforzi non sono documentati in alcuna maniera, il compenso delle convocate va stabilito su base discrezionale e in modo forfettario (art. 5 cpv. 2 OOA; cfr. STA A 22 25 del 28 novembre 2022 consid.3.6; A 21 27 del 16 novembre 2021 consid.6.2). In questo senso, considerata la pratica parallela che concerne lo stesso oggetto, le ore conteggiate appaiono parzialmente eccessive. Per tale motivo, il numero di ore necessarie nel caso concreto viene fissato a 16. Oltre a ciò, la somma delle spese fatturate – come quelle per le fotocopie, spese postali e scritturazioni – è da correggere all'importo massimo riconosciuto secondo la prassi di questo Tribunale, ovvero a 3% dell'onorario. Tenuto conto di ciò, un onorario forfettario di CHF 5'000.00 (IVA inclusa) appare essere giustificato al caso concreto.

- 30 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: - una tassa di Stato di CHF 3'000.00 - e le spese di cancelleria di CHF 684.00 totale CHF 3'684.00 Tali spese sono poste – in solido – a carico di A. _____ SA, B. _____ SA, C. _____ e D. _____ nella ragione di un quarto ciascuno. 2. A. _____ SA, B. _____ SA, C. _____ e D. _____ sono tenuti – in parti uguali – a versare a N. _____ SA e a G. _____ AG un importo complessivo di CHF 5'000.00 (IVA inclusa), ovvero CHF 2'500.00 a ciascuno, a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazione a]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.